



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 98 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE PER L'ANNO ACCADEMICO 2013-2014. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICOFISICI DI CUI ALL'ART. 56 DEL DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. 07/13 DEL 21 GENNAIO 2013, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE, N. 8 DEL 29 GENNAIO 2013.

1. Tutti i concorrenti convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare, sito in Via delle Palombarie n. 3 di Ancona, per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici, dovranno portare al seguito la sottoelencata documentazione:
 - documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
 - tutti i documenti previsti dall'art. 60 del bando di concorso.
2. Gli accertamenti di cui sopra avranno una durata complessiva di due giorni lavorativi (festivi esclusi), durante i quali le spese di vitto e alloggio, nonché quelle per i viaggi da e per la sede di Ancona sono a carico dei concorrenti, così come previsto dall'art. 11, comma 1 del bando di concorso.
3. I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione indicati nel calendario inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'art. 1, comma 5 del bando di concorso. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal proposito i concorrenti dovranno far pervenire in Accademia Navale, con le modalità di cui all'art. 56 comma 2 del bando, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, apposita richiesta di riconvocazione.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai commi 1 (ad eccezione della lettera a)), 2 e 3 del predetto art. 60, determinerà la non ammissione agli accertamenti psicofisici e, quindi, l'esclusione dal concorso. Per i documenti rilasciati da strutture sanitarie private, dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

